

CIRCOSCRIZIONE 3 ^
San Paolo - Cenisia - Pozzo
Strada - Cit Turin -
Borgata Lesna



CITTA' DI TORINO

DELCI3 49 / 2026

28/07/2026

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE n. 3 ^ - San Paolo - Cenisia - Pozzo
Strada - Cit Turin - Borgata Lesna

Convocato il Consiglio circoscrizionale nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre alla Presidente TROISE Francesca, le Consigliere ed i Consiglieri:

AGLIERI RINELLA Francesco	DI GESU Alessandro Basilio	TROISI Valentino
AGNINO Cosimo	DI MISCIO Massimo	VADALA' Anna
BALLONE Katia	GARETTO Sara	VENESIA Patrizia
BOLOGNESI Stefano	MOTZO Sabina	
CALIFANO Marianna	NOTARO Claudio	
CHIASSA Federico	PILLONI Alberto	
DE LEONARDIS Domenico	TITLI Marco	

In totale, con il Presidente, n. 18 presenti.

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: CAPRI' Antonio - DANTE Francesco - GIOVE Giuseppe Antonio - LOFFREDO Loredana - LONGHIN Matteo - SCANAVINO Davide Mario Carlo - VIOLI Francesco

Con la partecipazione del Segretario CEI Simonetta

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: C.3 - PARERE AI SENSI DEGLI ARTT. 43 E 44 DEL REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO AVENTE AD OGGETTO: " MODIFICA ALL'ART.2 DEL REGOLAMENTO COMUNALE N.315 PER L'ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE, CIRCHI E SIMILI E RELATIVO ELENCO DELLE AREE CITTADINE. APPROVAZIONE".

La Presidente Francesca TROISE, di concerto con i Coordinatori Alessandro DI GESU della I Commissione, Domenico DE LEONARDIS della V Commissione e la Coordinatrice della VI Commissione Katia BALLONE, riferisce:

Con nota del 13 luglio 2026, prot. n. 2713, la Divisione Eventi e Promozione Turistica-Sport e Tempo Libero, Servizio Turismo ha richiesto alla Circoscrizione l'espressione del parere di competenza, ai sensi degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 18246 /2026 presentata dall'Assessore Domenico Carretta, in merito alle modifiche al Regolamento Comunale della Città di Torino n. 315 avente ad oggetto l'attività di spettacolo viaggiante, circhi e simili ed il relativo allegato delle aree cittadine adibite a tali attività. Tali modifiche, relative all'art. 2, sono indicate nel documento con testo a fronte denominato "tavola sinottica" che si allega al presente provvedimento per immediata evidenza delle modificazioni regolamentari che l'Amministrazione intende apportare (All.1) . Inoltre, la proposta di modifica concerne l'integrazione e/o modificazione dell'elenco delle aree cittadine adibite ad attività di spettacolo viaggiante, come riportato nel testo della proposta n°18246 che qui si richiama.

L'argomento è stato illustrato nella seduta congiunta della I, V e VI Commissione, regolarmente convocata e riunitasi il giorno 15 luglio 2026.

In esito alla discussione e ritenendo condivisibili le modifiche apportate al Regolamento in oggetto si propone di esprimere parere FAVOREVOLE .

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

Visto il Regolamento del Decentramento n. 374 approvato con deliberazione del C.C. n. (n. mecc. 2015 02280/94) del 17/12/2015 esecutiva dal 01/01/2016; il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità;

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è favorevole sulla regolarità tecnica;

Dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Viste le disposizioni legislative sopra richiamate,

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, PARERE FAVOREVOLE in merito alla proposta di deliberazione n. 18246 avente come oggetto: "Modifica all'art. 2 del Regolamento Comunale n. 315 per l'attività di spettacolo viaggiante, circhi e simili e relativo elenco delle aree cittadine".

La Presidente del Consiglio di Circoscrizione pone in votazione per appello nominale il presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti: 18

Astenuti: 5 (Bolognesi, Chiassa, Di Miscio, Troisi e Vadalà)

Votanti: 13

Voti Favorevoli: 13 (Aglieri Rinella, Agnino, Ballone, Califano, De Leonardis, Di Gesu, Garetto, Motzo, Notaro, Pilloni, Titli, Troise, Venesia)

Voti contrari: 0

Il Consiglio della Circoscrizione 3

D E L I B E R A

di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa, **PARERE FAVOREVOLE** in merito alla proposta di deliberazione n. 18246 avente come oggetto: "Modifica all'art. 2 del Regolamento Comunale n. 315 per l'attività di spettacolo viaggiante, circhi e simili e relativo elenco delle aree cittadine".

LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Francesca Troise

IL SEGRETARIO
Firmato elettronicamente
Simonetta Cei

REGOLAMENTO COMUNALE N. 315 – ARTICOLO 2

TAVOLA SINOTTICA

ATTUALE	MODIFICHE PROPOSTE
Articolo 2 - Parchi su aree private 1. Può essere autorizzata la costituzione di parchi e/o autorizzata l'attività a singole attrazioni su terreni e in strutture private, a condizione che non si verifichi diretta concorrenza con quelle preesistenti su area pubblica, nel qual caso questi ultimi avranno diritto di precedenza rispetto ai primi. I parchi allestiti su aree private sono messi a calendario analogamente a quelli su aree pubbliche, come previsto dall'articolo 1 del presente regolamento. Vista la Legge n. 337/1968 articolo 7 e successive Circolari Ministeriali, l'Organizzatore, per la definizione della pratica relativa al rilascio delle licenze di Pubblica Sicurezza, onde esercitare in aree e/o strutture private, deve far pervenire almeno 30 giorni prima della data di apertura del parco, l'elenco dei Concessionari con l'indicazione delle relative attrazioni. Contestualmente deve documentare la disponibilità dell'area e/o struttura in cui si intende svolgere l'attività. Dovrà inoltre produrre, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 337/1968 e successive modificazioni, la prescritta autorizzazione ministeriale all'esercizio dei parchi di divertimento, in corso di validità.	Articolo 2 – Parchi ad organizzazione privata 1. Può essere autorizzata la costituzione di parchi e/o autorizzata l'attività a singole attrazioni su terreni e in strutture private, a condizione che non si verifichi diretta concorrenza con quelle preesistenti su area pubblica, nel qual caso questi ultimi avranno diritto di precedenza rispetto ai primi. I parchi allestiti su aree private sono messi a calendario analogamente a quelli su aree pubbliche, come previsto dall'articolo 1 del presente regolamento. Vista la Legge n. 337/1968 articolo 7 e successive Circolari Ministeriali, l'Organizzatore, per la definizione della pratica relativa al rilascio delle licenze di Pubblica Sicurezza, onde esercitare in aree e/o strutture private, deve far pervenire almeno 30 giorni prima della data di apertura del parco, l'elenco dei Concessionari con l'indicazione delle relative attrazioni. Contestualmente deve documentare la disponibilità dell'area e/o struttura in cui si intende svolgere l'attività. Dovrà inoltre produrre, ai sensi dell'articolo 8 della Legge 337/1968 e successive modificazioni, la prescritta autorizzazione ministeriale all'esercizio dei parchi di divertimento, in corso di validità. 2. Può essere autorizzata la costituzione di parchi ad organizzazione privata su suolo pubblico. I parchi ad organizzazione privata allestiti su aree pubbliche sono messi a calendario analogamente a quelli ad organizzazione cittadina con le medesime modalità indicate al punto 1. Con apposita Deliberazione di Giunta Comunale verrà resa pubblica la volontà cittadina di dare luogo alle singole iniziative. Con successiva Determinazione dirigenziale verrà pubblicato apposito avviso pubblico per l'individuazione del soggetto organizzatore.